

## ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

### "POLISPORTIVA AZIONE CATTOLICA RAGAZZI ASD APS"



In Casale Monferrato (AL), Piazza Nazari di Calabiana n°1, si sono riuniti il **28** aprile 2024 per costituire un'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale le seguenti persone:

**Andrea Facciolo** - nato a Torino (TO) il 31-08-1995 - residente a Odalengo Grande (AL), cascina Insalara n.1 - FCCNDR95M31L219M.

**Don Sandro Luparia** - nato a Balzola (AL) il 19-02-1947 - residente a Balzola (AL) via Mazzini n. 51 - LPRSDR47B19A605F.

**Mattia Tommasi** - nato a Casale Monferrato (AL) il 10-10-2004 - residente a Casale Monferrato (AL), corso Giuseppe Verdi n. 12 - STSVDM04P19Z140N.

**Vadim Sitisco** - nato a Hincesti (Moldavia) il 19-09-2004 - residente a Casale Monferrato (AL), via strada Vercelli n. 52 - STSVDM04P19Z140N.

**Maria Rosa Dughera** - nata a Mombello Monferrato (AL) il 28-10-1949— residente in Mombello Monferrato (AL), via Maestra n.33 - DGHMRS49R68F313J.

**Ermanno Bicocca** - nato a Casale Monferrato (AL) il 08-02-1959 - residente a Murisengo (AL), via Chivasso n. 18 - BCCRNN59B08B885J.

**Pietro Albano** - nato a Casale Monferrato (AL) il 16-10-2004 - residente a Fointanemore (AO), località Clapasson superiore n. 41- LBNPTR04R16B885L.

**Saad Oudadess** - nato a Vercelli (VC) il 7-04-2004 - residente a Trino (VC), via Monte Grappa n. 19 - SDADSS04D07L750I.

**Oscar Abrate** - nato a Casale Monferrato (AL) il 30-10-2005 - residente a Mombello Monferrato (AL), via Valle n. 12 - BRTSCR05R30B885A.

**Francesco Olivieri** - nato a Pavia (PV) il 29-11-2005 - residente a San Salvatore Monferrato (AL), via alla Collina n. 8 - LVRFNC05S29G388L.

**Giacomo Temporin** - nato ad Alessandria (AL) il 17-02-2006 - residente a San Salvatore Monferrato (AL), via Gobetti n. 15 - TMPGCM06B17A182M.

**Loredana Varzi** - nata a Casale Monferrato (AL) il 22-07-1969 - residente a Casale Monferrato (AL), via Cardinal Massaia n. 42- VRZLDN69L62B885F.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. *Andrea Facciolo* il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. *Ermanno Bicocca*.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale e legge la proposta di Statuto evidenziando che il sodalizio può assumere la qualifica di associazione di promozione sociale in quanto persegue senza scopo di lucro finalità civiche/solidaristiche/di utilità sociale, attraverso "attività di interesse generale" quali:

- 1) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche,
- 2) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- 3) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo dirette agli associati/ terzi.

Il numero dei soci fondatori risulta inoltre di n° 12 persone, soddisfacendo così il requisito del numero minimo dei soci dell'associazione di promozione sociale, e lo statuto stesso risulta implementare i requisiti previsti:

- 1) dall'art. 90 della Legge 289/2002 ai fini della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica;
- 2) dal D.Lgs. 117/2017, o Codice del Terzo settore, ai fini della qualificazione del sodalizio come associazione di promozione sociale;
- 3) dall'articolo 4, settimo comma, del DPR 633/1972 come requisiti per accedere alle agevolazioni in materia di IVA e, fino all'entrata in vigore della disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 117/2017, per accedere alle agevolazioni in materia di imposte dirette.

I presenti deliberano, inoltre, che l'associazione venga denominata "Azione Cattolica Ragazzi associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale" in breve "AC Ragazzi ASD APS".

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro pertanto la denominazione dell'associazione all'anagrafe tributaria verrà integrata con tale qualifica solo successivamente a tale momento e solo successivamente a tale momento potrà essere utilizzata in ogni comunicazione.

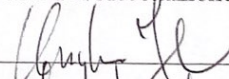
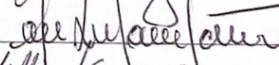
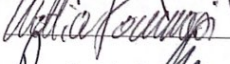
Lo statuto, messo ai voti, viene approvato alla unanimità nel testo allegato al presente atto come sua parte integrante, sotto la lettera A e consta di 25 articoli stesi su n. 13 pagine dattiloscritte.

Il Presidente propone inoltre di indicare in, Casale Monferrato, Piazza Nazari di Calabiana n° 1\_ la sede legale dell'associazione, specificando in statuto esclusivamente l'indicazione del Comune in modo tale da non dover procedere a modifica statutaria qualora si rendesse necessario modificare sede nello stesso Comune. In questi casi pertanto la modifica della sede potrà essere adottata dall'Assemblea ordinaria e sarà cura del Presidente procedere alla tempestiva comunicazione della variazione all'Agenzia delle Entrate e al Registro delle Associazioni di promozione sociale o Registro Unico del Terzo settore. La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si passa quindi alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo: l'Assemblea dei soci fondatori nomina i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo che firmano per accettazione:

| Nome e Cognome  | Carica         |
|-----------------|----------------|
| Andrea Facciolo | Presidente     |
| Sandro Luparia  | Vicepresidente |
| Mattia Tommasi  | Vicepresidente |
| Ermanno Bicocca | Segretario     |

Firma Per Accettazione

Maria Rosa Dughera Tesoriere

Vadim Sitisco Consigliere

Oscar Abrate Consigliere

*Maria Rosa*  
*Vadim Sitisco*  
*Oscar Abrate*



Il Presidente invita i soci presenti a firmare per esteso il presente atto all'ultima pagina di atto costitutivo e statuto mentre provvederà a siglare con il Segretario estensore ogni sua facciata.

Infine, i presenti incaricano il Presidente dell'Associazione a compiere tutte le pratiche necessarie ai fini della costituzione del sodalizio e alla sua iscrizione nel Registro CONI e nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ovvero nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale. Ai sensi dell'art 82 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., così come specificato anche dalla nota n. 4314 del 18 maggio 2020 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle Imprese, il presente atto costitutivo, con relativo allegato che ne fa parte integrante, è esente dall'imposta di registro e di bollo. L'Associazione si impegna, fin d'ora, a comunicare tempestivamente, per mezzo del suo Presidente, all'ufficio locale di Casale Monferrato dell'Agenzia dell'Entrate, a cui si richiede la registrazione del presente Atto costitutivo, l'avvenuta iscrizione al pertinente sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). I sopra indicati costituenti, consapevoli che, in caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione al prima citato RUNTS, l'Agenzia delle Entrate potrà richiedere il recupero delle imposte non pagate, con relativi interessi e sanzioni, danno mandato al Presidente di porre in essere gli adempimenti necessari all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS e al registro CONI. Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

I SOCI FONDATORI (NOME E COGNOME)

(FIRMA)

Andrea Facciolo

Don Sandro Luparia

Mattia Tommasi

Vadim Sitisco

Maria Rosa Dughera

Ermanno Bicocca

Pietro Albano

Saad Oudadess

Oscar Abrate

Francesco Oliveri

Giacomo Temporin

Loredana Varzi

*Andrea Facciolo*  
*Don Sandro Luparia*  
*Mattia Tommasi*  
*Vadim Sitisco*  
*Maria Rosa*  
*Ermanno Bicocca*  
*Pietro Albano*  
*Saad Oudadess*  
*Oscar Abrate*  
*Francesco Oliveri* X  
*Giacomo Temporin*  
*Loredana Varzi*

*PN*

*OF*





## STATUTO

### "Polisportiva Azione Cattolica Ragazzi\_ Associazione Sportiva Dilettantistica - APS"

#### Premessa

1. È costituita l'Associazione **"Polisportiva Azione Cattolica Ragazzi\_ Associazione Sportiva Dilettantistica - APS"**, in breve **"A.C. Ragazzi\_ A.S.D. - APS"**, avente la natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").
2. L'Associazione **"Polisportiva Azione Cattolica Ragazzi\_ Associazione Sportiva Dilettantistica - APS"**, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione **"Polisportiva Azione Cattolica Ragazzi\_ Associazione Sportiva Dilettantistica - APS"** accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

#### Art. 1 - Denominazione sociale

1. L'Associazione **"Polisportiva Azione Cattolica Ragazzi\_ A.S.D. - A.P.S."** (d'ora in avanti detta anche Associazione), ha natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021 e di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia.
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. I colori sociali dell'Associazione sono il bianco, il giallo e il blu, essi vengono utilizzati per le divise e le insegne sociali, unitamente al logo di cui all'allegato A del presente Statuto.

## Art. 2 - Scopi e Attività

- L'Associazione "Polisportiva Azione Cattolica Ragazzi A.S.D. - A.P.S." non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
1. L'Associazione "Polisportiva Azione Cattolica Ragazzi A.S.D. - A.P.S." non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:
    - a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
    - b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
    - c) promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
    - d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
    - e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
    - f) promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
    - g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;
    - h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.
  3. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di calcio, pallavolo, calcio balilla e tennis tavolo.





4. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;

T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

L'associazione collabora in maniera organica con l'Associazione diocesana di Azione Cattolica di Casale Monferrato di cui condivide i fini e i percorsi formativi e con l'Associazione di Volontariato di Azione Cattolica "Mons. Pietro Maria Ferrè" - OdV, realtà del terzo settore a servizio dell'Ac di Casale Monferrato.

5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
7. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti

dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

8. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

### **Art. 3 - Durata e sede**

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casale Monferrato e il consiglio direttivo può stabilire sedi secondarie in tutti i Comuni della Diocesi di Casale Monferrato, se ciò è funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali, senza necessità di apportare modifiche statutarie.
3. Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 4 - Ammissione degli associati**

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
4. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

108

108



8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

### **Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

### **Art. 6 - Perdita della qualifica di associato**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) morte,
- b) recesso, formalizzato per iscritto;
- c) esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### **Art. 7 - Organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
  - b) l'Organo di amministrazione;
  - c) l'Organo di controllo;
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
  3. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo - ove nominato - ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### **Art. 8 - L'Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "**Polisportiva Azione Cattolica Ragazzi A.S.D. - A.P.S.**", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano, in subordine dal vice presidente più giovane o in assenza di entrambi da persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
6. Tale comunicazione deve essere inoltrato a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;





- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 9 - Compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
  - nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

#### **Art. 10 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

#### **Art. 11 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento,

la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Art. 12 - L'Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
2. L'Organo di amministrazione è formato da 7 componenti, incluso il Presidente e due Vicepresidenti.
3. L'Organo di amministrazione dura in carica per tre anni e i suoi componenti non possono svolgere più di due mandati.
4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
  - attua le deliberazioni dell'assemblea,
  - predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
  - delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative,
  - cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - disciplina l'ammissione degli associati, secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento;
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  - documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. Allo stesso modo il consiglio elegge il Segretario, il Tesoriere e designa i due vice presidenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.





6. In caso di impedimento del Presidente le riunioni dell'Organo sono presiedute dal VicePresidente più anziano, in subordine dal Vicepresidente più giovane. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario.
7. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
8. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
9. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
10. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
11. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Art. 13 - Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente:
  - a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
  - b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
  - c) convoca e presiede l'Assemblea;
  - d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
  - e) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione

dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie l'Organo di Amministrazione può richiedere al firma abbinata di altro componente l'Organo.

f) In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza dell'Organo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.
4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per tre anni e non può svolgere più di due mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.
6. I VicePresidenti, in numero di 2 sono nominati dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri nella stessa seduta in cui viene individuato il Presidente. Ogniqualvolta il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni lo sostituisce il VicePresidente più anziano d'età e in subordine il VicePresidente più giovane.
7. La dicitura "VicePresidente e legale rappresentante" apposta in calce a un documento dell'associazione, insieme alla firma dello stesso, costituisce automatica attestazione dell'impossibilità del presidente di svolgere le proprie funzioni.
8. Il Presidente può delegare ai VicePresidenti e/o all'altro consigliere parte dei suoi compiti, in via transitoria o definitiva, mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

#### **Art. 14 Il Segretario e il Tesoriere**

1. Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
  - a) redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea edel Consiglio Direttivo;
  - c) curare la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
  - d) coordinare li funzionamento degli uffici e delle strutture eventualmente costituite a supporto degli organi sociali e dell'azione dell'Associazione;
3. Al Tesoriere compete:
  - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
  - b) predisporre il bilancio dell'Associazione;
  - c) sovrintendere alla gestione amministrativa;



## **Art. 15 - L'Organo di controllo**

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile. Esso dura in carica 3 anni, è rieleggibile e può essere scelto anche tra persone esterne all'Associazione, con riguardo della sua competenza,
2. L'Organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

## **Art. 16 - Libri sociali**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

## **Art. 17 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.



2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 18- Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### **Art. 19 - Risorse economiche**

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

#### **Art. 20 - Bilancio di esercizio**

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

#### **Art. 21 - Bilancio sociale**

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

*lg* *PM*



## Art. 22- Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

## Art. 23- Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

## Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e in materia di associazioni sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

REGISTRATO PRESSO U.  
CASALE M.TO - DP ALESSANDRIA

IN DATA 17/05/26 N° 160 SERIE 3

ESATTI € 200,00 (DUECENTO,00)

IMPOSTA ASSOLTA PER ANNI 1

Il Funzionario  
Paolo Gallina



*[Handwritten signatures]*

**ALLEGATO A - STATUTO ASSOCIAZIONE  
"POLISPORTIVA AZIONE CATTOLICA RAGAZZI ASD  
APS"**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. J." or similar.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. L." or similar.